

REGISTRATO A OLBIA

IL 12 DIC. 2022 AL N° 1153 SERIE 3
ESATTI e (ATTO ESENTE)
DI CUI SI RILASCIÀ QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Ermenegildo Soro



IL DELEGATO

Carzedda Antonello

Carzedda

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.) Il Ponte - Olbia

Allegato A al verbale della Assemblea Ordinaria del 2 dicembre 2022

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.) Il Ponte - Olbia

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Il Ponte - Olbia" il cui acronimo è "A.C.A.T. Il Ponte-Olbia", avente forma giuridica di associazione non riconosciuta, di seguito denominata Associazione.

LS

2. A seguito dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Il Ponte - Olbia Organizzazione di Volontariato, oppure: A.C.A.T. Il Ponte - Olbia ODV.

3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Olbia (SS), attualmente in Via Modena 112. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

5. La durata della Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Finalità e Attività

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione facendo proprio il principio che l'alcolismo è uno stile di vita che compromette il benessere psico-fisico e sociale dell'individuo, del suo nucleo familiare e della comunità, intende svolgere le seguenti attività che ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, COMMA 1, del CTS alle seguenti lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

• Si adopera per la prevenzione e la riabilitazione dell'alcolista e del suo nucleo familiare attraverso una metodologia (metodologia Hudolin) basata sui principi dell'auto-mutuo-aiuto reciproco ed auto protezione della salute, che si esprimono

essenzialmente nei Club degli Alcolisti in Trattamento, di seguito in breve, C.A.T.,

che, a sua volta, propone di favorire il cambiamento della cultura sociale, attraverso il cambiamento dello stile di vita delle famiglie che vi partecipano.

- Rappresenta un punto di riferimento per i C.A.T. attuando il principio della metodologia di Hudolin, che sta alla base del programma dei Club, e per i servizi sociali e sanitari del territorio operanti in campo alcolologico.

- Promuove e aderisce, nel proprio ambito territoriale, ad ogni iniziativa che si prefigga lo sviluppo dei programmi d'informazione, formazione e ricerca in campo alcolologico e interventi operativi per la soluzione dei problemi legati al consumo delle bevande alcoliche. In questo ambito l'associazione promuove:

- Scuole Alcolologiche Territoriali (S.A.T.) di primo, secondo, terzo modulo;

- Interclub zionali, provinciali e regionali;

- Corsi monotematici di aggiornamento per i membri dei club;

- Corsi di Sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, per la formazione di nuovi operatori dei club degli alcolisti in trattamento.

- Coopera, promuovendo la partecipazione attiva di tutti i suoi membri con persone, gruppi, enti, istituzioni, associazioni che fanno proprio l'obiettivo della prevenzione dell'alcolismo.

- Favorisce la nascita di nuovi C.A.T. nel territorio di appartenenza.

4. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il

carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi

dell'Art. 13, comma 6, D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata

e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

con il pubblico, in riferimento all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi

decreti attuativi dello stesso.

7. L'Associazione opera nel territorio della Regione Sardegna.

Art. 3

Attività di volontariato

1. Le attività, di cui all'articolo precedente, sono svolte dalla Associazione,

prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in

modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da

eventuali diritti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate

dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

3. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione derivante da lavoro

dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4. La Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18

D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

5. La Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente

esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per

specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;

2. La Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Contributi del 5 per mille da redditi soggetti IRPEF;
- d. Donazioni e lasciti testamentari;
- e. Rendite patrimoniali;
- f. Attività di raccolta fondi;
- g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale della Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il

bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell' Associazione almeno 15 giorni

prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. L'intero patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato.

Possono fare parte dell' Associazione i membri dei CAT, i Servitori Insegnanti e tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Qualora il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di numero n.9 (nove), si procederà ad avviare le procedure di liquidazione. Si prevede anche l'ammissione di altre organizzazioni di volontariato, nonché di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero di organizzazioni di volontariato, secondo l'art.32, comma 2 del CTS.

2. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al seguente articolo 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1.L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso, si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3.Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

4.La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto da parte del Socio alla Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della Associazione ;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

5.L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato,

devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi.

consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Associazione ;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve provvedere entro 30 giorni.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;

●a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Associazione;

●al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell 'Associazione

1.Sono organi della Associazione:

a.L'Assemblea dei Soci;

b.II Consiglio Direttivo;

c.II Presidente.

d. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti verranno nominati rispettivamente al superamento dei limiti di cui all'articoli 30 e 31 del CTS.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1.L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2.Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3.Ciascun associato dispone del voto singolo, ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

4.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice

Presidente in caso di sua assenza.

5.L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6.La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.

8.Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione della Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1.L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti e/o delegati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

i. delibera sull'esclusione dei soci;

j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla Associazione stessa;

m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che

prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente

documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 2 dello Statuto;

n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi

dell'art. 4 punto 2 lettera h. del presente Statuto;

o. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed

inserite nel "libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea", tenuto a cura

del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste

dal precedente articolo 9.

2. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda

convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo

o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione della Associazione con la

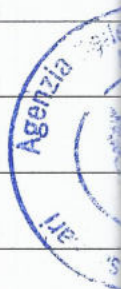
presenza, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei

presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di



LD

9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature, per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica cioè l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. Il numero di Consiglieri di cui è composto il Consiglio Direttivo, determinato preliminarmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 10 comma 4. punto c., sono quelli definiti nei successivi commi 3. e 4. del presente articolo.

3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, a maggioranza relativa dei voti.

4. Sono inoltre Consiglieri del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della Associazione al Coordinamento/Associazione Regionale; al Coordinamento/Associazione Nazionale; al Coordinamento/Associazione Europea, al Gruppo Banca Dati Nazionale e sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, a maggioranza relativa dei voti.

5. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento, facenti parte della Associazione.

6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura

sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della Associazione entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea; in particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art.

13 del D.Lgs 117/2017;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 comma 4. del presente Statuto;

g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.

3 comma 2. dello Statuto;

h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Associazione;

i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri.

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione; vengono conservati agli atti e fanno parte del Registro dei Verbali.

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni

	del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	Art. 13	
	Presidente	
	1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in	
	giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a	
	tutte le attività della Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della	
	Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di	
	fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.	
	3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.	
	4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i	
	provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro	
	approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati	
	obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.	
	Art. 14	
	Libri sociali	
	1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:	
	• il libro dei Soci;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri	
	organi sociali.	
	È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei Volontari	




Art. 15

Scioglimento

1.L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.

2.In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3.Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

28

Art. 16

Norme finali

1.Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

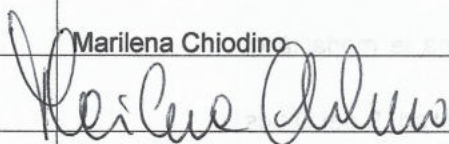
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26

D.Lgs 105/2018

Olbia, 2 dicembre 2022

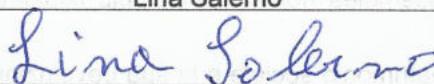
Il Segretario

Marilena Chiodino



Il Presidente

Lina Salerno



Pag. 18 di 18